COMUNE DI STRIANO

Provincia di

Napoli

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, PER IL BIENNIO 2018-2019

CIG ZBC22B58A3

INDICE

ART. 1 – Oggetto, natura e luoghi di erogazione dei servizi

ART. 2 – Osservanza delle leggi e regolamento

ART. 3 – Durata della concessione

ART. 4 – Corrispettivo del servizio e rendicontazione

ART. 5 – Garanzie

ART. 6 – Variazioni di tariffa

ART. 7 – Carattere del servizio

ART. 8 – Gestione del servizio

ART.9 – Clausola sociale

ART. 10 - Obblighi del Concessionario

ART. 11 – Impianti delle pubbliche affissioni

ART. 12 – Obblighi del Comune

ART. 13 – Personale

ART. 14 – Recapito del Concessionario

ART. 15 – Responsabilità del concessionario

ART. 16 – Vigilanza e controllo

ART. 17 – Gestione contabile

ART. 18 – Servizi gratuiti e riduzioni

ART. 19 – Penalità

ART. 20 – Risoluzione del contratto di concessione

ART. 21 – Divieti

ART. 22 – Controversie

ART. 23 – Garanzia e riservatezza dei dati

ART. 24 – Rinvio

Articolo 1

Oggetto, natura e luoghi di erogazione dei servizi

L'affidamento ha per oggetto i seguenti Servizi, in concessione:

a) la gestione, l'accertamento e la riscossione, anche coattiva, dell'imposta sulla pubblicità effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche – diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni – in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;

b) la gestione, l'accertamento e riscossione, anche coattiva, delle pubbliche affissioni che è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi spazi a ciò destinati di manifesti di qualunque materia costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari vigenti, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche;

c) la gestione, l'accertamento e riscossione, anche coattiva, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, integrato e successive modificazioni di legge introdotte. In particolare, fra le occupazioni temporanee, sono comprese quelle con tende e simili, quelle realizzate con attrazioni e giochi dello spettacolo viaggiante, quelle realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, quelle realizzate per le attività commerciali con attrezzature del tipo "dehors" , quelle realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, quelle realizzate in occasione di fiere, mercati e festeggiamenti civili e religiosi.

Articolo 2
Osservanza delle leggi e regolamento

Il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della TOSAP regolate dal D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni contenute negli appositi Regolamenti Comunali allorché aggiornati in conformità alle disposizioni vigenti.

Articolo 3
Durata della concessione

La durata dell'appalto è fissata in anni 2 (due), naturali successivi e continui, decorrenti dalla data di ricezione da parte dell'Ente concedente, a mezzo pec, della determina di aggiudicazione firmata per accettazione dall'aggiudicatario.
Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora allo scadere della presente concessione non sia stata completamente espletata la procedura per l'individuazione del nuovo aggiudicatario del servizio, l'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire l'esecuzione fino all'individuazione del nuovo aggiudicatario, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Durante tale periodo l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione del servizio oggetto della presente concessione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Ente concedente.

Articolo 4
Corrispettivo del servizio e rendicontazione

Il servizio svolto dal Concessionario viene remunerato con un corrispettivo al netto del ribasso offerto in sede di gara.
Le spese postali e di notifica sono a carico degli utenti e pertanto non comprese nel suddetto corrispettivo ed interamente rimborsate al concessionario.
Il corrispettivo corrisposto si intende al netto dei rimborsi effettuati e dei diritti di urgenza che sono previsti a favore del concessionario ai sensi dell'art. 22, comma 9, del d.lgs. n. 507/1993.
I contribuenti per il versamento spontaneo dell'imposta comunale sulle pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potranno utilizzare il modello F24 come indicato nella risoluzione n. 1371-E dell'8/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate oppure il sistema telematico PagoPa che sarà messo a disposizione sul sito dell'Ente.
Il Concessionario trasmetterà all'Ente concedente la fattura elettronica, in conformità alla normativa vigente, relativa al corrispettivo spettante maggiorato dell'iva congiuntamente alla rendicontazione delle somme riscosse bimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo al bimestre.
Il corrispettivo sarà liquidato dall'Ente Concedente tramite mandato di pagamento entro il mese successivo a quello di presentazione del predetto rendiconto.
Relativamente alla riscossione coattiva dei crediti tramite ingiunzione per gli accertamenti non pagati dei tributi e/o diritti oggetto della concessione, in relazione alle spese da porre a carico dei contribuenti e dell'Ente concedente si applica quanto previsto in materia di ruolo esattoriale.
Le spese di notifica, i diritti e gli oneri che si riferiscono alle procedure esecutive attivate per il recupero del credito (Tabella allegato A del D.M. 21 novembre 2000) saranno integralmente rimborsate al concessionario.

Articolo 5
Garanzie

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta (e quindi pari a 345,60 euro), da prestarsi secondo le modalità di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. e.i., a cui si rinvia.
L'aggiudicatario è tenuto alla costituzione della garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale secondo le modalità di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. e.i., a cui si rinvia.
La garanzia definitiva deve essere presentata prima della firma della determina di aggiudicazione per accettazione e della successiva trasmissione della stessa a mezzo pec. All'inadempimento consegue che, pur effettuata la trasmissione della determina di aggiudicazione firmata per accettazione, il contratto non si intende concluso.

Articolo 6
Variazioni di tariffa

Il Concessionario non può apportare variazioni o aggiunte di qualsiasi sorta alle tariffe deliberate dall'Ente concedente o disposte dalla Legge.
Nessun diritto è dovuto al concessionario oltre quelli previsti dalle tariffe stesse.
Il Concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento di tributi e/o diritti, né accordare riduzioni se non ne casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale e/o in esecuzione di direttive impartite dall'Ente concedente.

Articolo 7
Carattere del servizio

Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e quindi obbligatori. Per nessuna ragione possono essere sospesi od abbandonati, salvo i casi di forza maggiore contemplati dal Codice Civile.

Art. 8
Gestione del Servizio

Il servizio oggetto di concessione dovrà essere gestito come segue:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sarà effettuata applicando le tariffe deliberate dall'Ente concedente e la gestione dovrà essere improntata al rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

Le tariffe devono essere esposte anche presso l'ufficio di cui all'art. 14 del presente capitolato.

Il Concessionario deve avviare tutte le procedure necessarie per l'accertamento, la riscossione ordinaria e coattiva, il rimborso e l'eventuale gestione del contenzioso delle entrate in concessione in accordo con l'Ente Concedente.

In concessionario provvederà in particolare:

- a spedire agli utenti interessati apposito avviso di scadenza dell'imposta dovuta annualmente in cui devono essere indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa, l'importo dovuto, le forme di pagamento a disposizione dell'utenza, i recapiti del concessionario con l'indicazione del telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, orari di apertura al pubblico ed ogni altra informazione ritenuta utile per l'utenza. L'avviso dovrà essere spedito entro il termine previsto dai regolamenti comunali o da diverse determinazioni dell'Ente;
- a verificare sul territorio l'esistenza di eventuali forme pubblicitarie o affissioni non dichiarate e/o abusive.

L'accertamento/censimento sul territorio deve essere svolto all'inizio dell'esecuzione della concessione entro i primi sei mesi e ripetuto previo accordo con l'Ente concedente.

I soggetti incaricati delle attività di censimento devono essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

Il Servizio di Polizia Locale, su segnalazione anche a mezzo pec del concessionario, procede all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dai vigenti Regolamenti Comunali nei casi di riscontrata abusività in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Il concessionario nella gestione del servizio dovrà seguire il seguente iter:

- riceverà le ordinazioni di affissione da parte dei committenti, previa verifica sul versamento dell'importo dovuto all'Ente Concedente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e 19, comma 7, del d.lgs. n. 507/1993 e s.m. e i.;
- i reclami dei committenti riguardanti le affissioni della durata di un giorno non saranno accettati trascorso il periodo dell'affissione;
- per le affissioni di durata superiore, i reclami non saranno accettati trascorso il periodo dell'affissione;
- le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi esclusivamente dal concessionario che si atterrà al rispetto delle modalità di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 507/1993 nonché di quelle stabilite nel Regolamento Comunale in materia;
- le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, con applicazione, nei casi in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 22, comma 9, del d.lgs. n. 507/1993 della maggiorazione prevista;

- le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione oppure in alternativa è consentito tenere la raccolta ordinata, anche in modalità informatica, di tutti gli ordinativi ricevuti;
- per tutte le forme pubblicitarie e le affissioni è consentito in difformità agli obblighi di dichiarazione e pagamento anticipato dei relativi tributi e/o diritti si applicheranno le sanzioni tributarie previste.

TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Il Concessionario riceverà le ordinazioni di affissione da parte dei committenti, previa verifica sul versamento dell'importo dovuto all'Ente Concedente secondo le modalità di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 507/1993.

Il Concessionario deve avviare tutte le procedure necessarie per l'accertamento, la riscossione ordinaria e coattiva, il rimborso e l'eventuale gestione del contenzioso delle entrate in concessione in accordo con l'Ente Concedente.

In concessionario provvederà in particolare:

- a spedire agli utenti interessati apposito avviso di scadenza dell'imposta dovuta annualmente in cui devono essere indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa, l'importo dovuto, le forme di pagamento a disposizione dell'utenza, i recapiti del concessionario con l'indicazione del telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, orari di apertura al pubblico ed ogni altra informazione ritenuta utile per l'utenza. L'avviso dovrà essere spedito entro il termine previsto dai regolamenti comunali o da diverse determinazioni dell'Ente;
- a verificare sul territorio l'esistenza di eventuali forme pubblicitarie o affissioni non dichiarate e/o abusive.

L'accertamento/censimento sul territorio deve essere svolto all'inizio dell'esecuzione della concessione entro i primi sei mesi e ripetuto previo accordo con l'Ente concedente.

Per tutte le occupazioni temporanee e permanenti effettuate in difformità agli obblighi dichiarazione e pagamento anticipato della relativa tassa si applicheranno le sanzioni tributarie previste dall'art. 53 del d.lgs. n. 507/1993.

Il Concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria attraverso il sito web dell'Ente concedente. A tal fine il Concessionario deve coordinarsi con l'organo competente per le pubblicazioni sul sito web dell'Ente.

Il personale addetto all'ufficio del Concessionario di cui agli artt. 13, comma 6, del presente capitolato deve fornire ai contribuenti tutte le informazioni necessarie.

Il Concessionario deve gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, che deve altresì consentire l'estrapolazione di dati statistici.

Il software impiegato dal concessionario deve:

- essere idoneo a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione;
- essere periodicamente aggiornato agli eventuali mutamenti della normativa e o tariffe;
- consentire la fruibilità della suddetta banca dati da parte dell'ufficio tributi ed in particolare del software in uso presso questo Ufficio per l'attività di incrocio necessaria per la riscossione degli altri tributi comunali.

Il concessionario deve utilizzare le banche dati dei tributi comunali per la propria attività di recupero evasione.

Articolo 9
Clausola sociale

Il Concessionario è tenuto al rispetto e all'adempimento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016.

Il concessionario è tenuto a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato attraverso l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Il concessionario è tenuto a reperire prioritariamente manodopera e maestranze locali , previa valutazione di idoneità alle mansioni, con particolare riferimento a soggetti disoccupati o in cerca di prima occupazione che versano in particolari situazioni di disagio economico sociale, sulla base di elenchi resi disponibili dai servizi sociali del Comune, in misura pari ad almeno il 50% dei lavoratori da impiegare nell'esecuzione del servizio oggetto della presente concessione.

Articolo 10
Obblighi del Concessionario

Il concessionario con il presente capitolato si obbliga:

a) ad applicare il D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni e tutte le altre disposizioni legislative vigenti in materia;
b) ad applicare i Regolamenti e le tariffe deliberate dall'Ente concedente;
c) a organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari per garantirne la corretta esecuzione nel rispetto delle norme vigenti in materia;
d) a ricevere gli eventuali reclami degli utenti, che devono essere trasmessi per conoscenza all'Ente concedente;
e) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che l'Ente concedente ritiene di eseguire e a fornire alla stessa tutte le notizie ed i dati che gli sono richiesti;
f) a tenere aggiornata una mappa generale, recante l'indicazione di tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione;
g) ad assicurare un monitoraggio continuo, avvalendosi di proprio personale, sulle esposizioni pubblicitarie esistenti sul territorio comunale e sulle occupazioni di spazio pubblico, ai fini del controllo del versamento dell'imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e sulla TOSAP.
   Il Concessionario risponde nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice degli eventuali mancati introiti in conseguenza di negligenza o mancanza di controllo del medesimo concessionario;
h) a effettuare il servizio affissioni negli appositi impianti, tenendo in considerazione l'impatto visivo dell'ambiente, che deve essere mantenuto gradevole;
i) ad essere immediatamente reperibile a mezzo recapito telefonico, e-mail, fax dall'Amministrazione e ad essere reperibile dall'utenza negli orari di apertura al pubblico concordati con l'Amministrazione;
j) ad applicare, nei rapporti con gli utenti/contribuenti, le disposizioni della Legge n. 212/2000, (Statuto dei contribuenti e s.m.i.) informando, in particolare, lo stesso utente/contribuente su procedure, modalità operative, tariffe e quant'altro connesso all'oggetto della concessione, nonché a rispondere a quesiti, istanze e reclami, al fine di perseguire il pieno soddisfacimento dell'utente/contribuente;
k) a trasmettere in relazione all'anno precedente, entro il mese di febbraio di ciascun anno, all'Ente Concedente:

- una rendicontazione analitica riepilogativa di tutti gli introiti dell'anno precedente.
- una dettagliata relazione sul contenzioso.

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori dati e/o integrazioni da trasmettere con le modalità che la stessa indica nella richiesta;

l) a mettere a disposizione degli utenti/contribuenti la modulistica necessaria attraverso pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione Aggiudicatrice. A tal fine il concessionario deve coordinarsi con l'organo dell'Ente competente per le pubblicazioni sul sito web dell'Ente;
m) a gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione online sia per quanto attiene la gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, che deve altresì consentire l'estrapolazione dei dati statistici. A tale riguardo si rinvia all'art. 8 del presente capitolato;
n) al termine del contratto di concessione, a consegnare all'Amministrazione Aggiudicatrice tutti gli impianti delle pubbliche affissioni in piena efficienza e manutenzione;
o) a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica in ordine ai requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara;
p) a svolgere i servizi oggetto del presente capitolato in modo diligente e da garantirne il miglior funzionamento;

Il concessionario può essere soggetto passivo al pari dell'Amministrazione comunale nel processo tributario. Davanti alle Commissioni tributarie può farsi rappresentare da un procuratore speciale.

Articolo 11
Impianti delle pubbliche affissioni

Per gli impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni si provvede ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Entro quindi giorni dalla ricezione da parte dell'Amministrazione Aggiudicatrice, a mezzo pec, della determina di aggiudicazione firmata per accettazione dall'aggiudicatario, il Responsabile del Servizio, in contraddittorio con il concessionario provvede ad effettuare una ricognizione generale di tutti gli impianti destinati alle pubbliche affissioni collocati sul territorio comunale, di cui viene redatto verbale contenente:

a) ubicazione degli impianti (via, numero civico o altezza strada);
b) dimensioni;
c) stato di conservazione;
d) tipologia di affissioni a cui è destinato (commerciale, istituzionale, ecc.).

Il verbale, redatto in duplice originale sottoscritto dall'Amministrazione e dal concessionario, costituisce a tutti gli effetti quale atto di attestazione della consegna e di presa in carico degli impianti medesimi.

Il concessionario deve assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti necessaria a garantirne la conservazione, funzionalità e l'uso.

Il concessionario deve, altresì, occuparsi della sostituzione a proprie spese degli impianti se obsoleti.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di ampliare il numero degli impianti fino a un massimo del 10% in più rispetto al numero attuale. Le spese relative ai procedimenti amministrativi volti ad emettere il provvedimento di autorizzazione e quelle relative all'installazione dei nuovi impianti sono a carico del concessionario.

Tutti gli impianti eventualmente installati a spese del Concessionario sono di proprietà dell'Amministrazione senza alcun onere a carico della stessa. In caso di decadenza della

concessione tutti gli impianti e le migliorie realizzate dal concessionario sono di proprietà dell'Amministrazione senza alcun onere a carico dello stesso.
E' a carico del concessionario l'eventuale canone in favore dei privati per l'installazione di mezzi pubblicitari su facciate o altri spazi di proprietà privata. E' a carico del concessionario sia il canone in favore dei privati per gli impianti già installati sia per quelli di nuova installazione. Alcun canone è a carico del concessionario per gli impianti installati sugli edifici di proprietà comunale o collocati sul suolo pubblico.
Il concessionario non può installare nuovi impianti su edifici aventi carattere storico o su quelli individuati dall'Ente a suo insindacabile giudizio. Sui predetti edifici non è possibile alcuna pubblicità o affissione.

Art. 12
Obblighi del Comune

L'Ente concedente è tenuto:

- a rilasciare al Concessionario, in ordine a ciascun servizio, copia del regolamento comunale, della deliberazione inerente la classificazione delle vie e delle piazze pubbliche nonché quelle di determinazione delle tariffe;
- a trasmettere puntualmente al Concessionario copia di tutte le autorizzazioni e concessioni rilasciate in ordine alla occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche ed alla pubblicità permanente e temporanea.

L'Ente concedente si impegna per tutta la durata del contratto a non servirsi di altri per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente concessione.
In ogni caso, il Concessionario deve prendere visione della documentazione autorizzativa comunale, ai fini della determinazione ed esazione del tributo da parte dell'utente, ovvero fornire tutte le informazioni necessarie per l'eventuale perfezionamento delle pratiche presso i competenti uffici comunali.

Articolo 13
Personale

Il Concessionario, prima dell'inizio della gestione, deve segnalare all'Amministrazione i nominativi del personale incaricato per l'espletamento del servizio, con individuazione del Responsabile della Direzione del servizio, ed indicarne i successivi cambiamenti.
Tutto il personale del concessionario deve essere retribuito dalla stessa, senza alcun onere per l'Ente concedente; il Concessionario è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio.
L'Ente concedente resta estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati. Nessun diritto, pertanto, può essere fatto valere verso l'Ente concedente, se non quelli previsti dalla legge.
I dipendenti del Concessionario devono essere dotati di tessera di riconoscimento.
Compete al Concessionario l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e future in materia di prevenzione ed assicurazione infortuni sul lavoro, malattie professionali e tutela dei lavoratori in genere ed ogni onere economico conseguente.
Il personale impiegato presso l'Ufficio sito sul territorio comunale di cui all'art. 14 del presente capitolato deve essere professionalmente preparato a rispondere ai quesiti ed a soddisfare le esigenze dei contribuenti/utenti. A tal fine deve essere sottoposto ad aggiornamenti periodici a cura ed onere del Concessionario.

Tutto il personale addetto ai servizi deve tenere un contegno corretto e riguardoso nei confronti dell'utenza e del pubblico in genere, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di chiedere la sostituzione del personale addetto quando ricorrano gravi motivi che a proprio insindacabile giudizio rendano necessaria la sostituzione.

Articolo 14

Recapito del Concessionario

Il Concessionario è tenuto ad istituire entro 30 giorni, decorrenti dalla ricezione da parte dell'Ente concedente, a mezzo pec, della determina di aggiudicazione firmata per accettazione dall'aggiudicatario e per tutta la durata della concessione medesima, a sue spese, nell'ambito del territorio comunale, un ufficio adeguatamente attrezzato e con personale professionalmente preparato ai sensi dell'art. 13, comma 6, del presente capitolato.

L'ufficio deve essere aperto al pubblico negli orari concordati prima dell'inizio della gestione con l'Ente concedente e suscettibili di modifica su richiesta, anche a mezzo pec, dell'Ente concedente.

L'ufficio deve essere situato in una zona facilmente accessibile e deve inoltre essere identificato con l'apposizione all'esterno dell'edificio di idonee indicazioni.

E' onere del Concessionario approntare tutto quanto necessario al completo soddisfacimento del contribuente/utente dell'imposta sulla pubblicità, dell'utenza del servizio pubbliche affissioni e della TOSAP.

Presso l'ufficio devono essere esposti:

- la tariffa dell'imposta di pubblicità;
- la tariffa relativa ai diritti di affissione;
- la tariffa relativa alla Tosap;
- l'elenco degli spazi destinati alle affissioni.

Art. 15

Responsabilità del concessionario

Dal giorno in cui è effettuato il verbale di consegna , il Concessionario è responsabile del servizio e subentra all'Ente concedente in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti e dai regolamenti comunali.

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente causati per colpa del personale addetto al servizio e solleva l'Ente concedente da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della concessione, ovvero da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose sia per mancata erogazione del servizio verso i committenti sia per qualunque causa dipendente inerente l'esecuzione dei servizi oggetto di concessione .

Il Concessionario è tenuto a presentare all'Ente concedente, prima della firma della determina di aggiudicazione per accettazione e della successiva trasmissione della stessa a mezzo pec, polizza assicurativa di responsabilità civile con compagnia di primaria importanza al fine di garantire la copertura dei danni a persone o cose che dovessero derivare dagli impianti per le pubbliche affissioni, il cui massimale non può essere inferiore ad € 300.000,00.

All'inadempimento consegue che, pur effettuata la trasmissione della determina di aggiudicazione firmata per accettazione, il contratto non si intende concluso.

Articolo 16

Vigilanza e controllo

Il servizio è svolto sotto la vigilanza del Responsabile del Servizio comunale competente. Quest'ultimo può disporre tutti i controlli e le verifiche che ritiene opportuni.

Il concessionario deve rendersi disponibile in relazione a qualunque controllo il Responsabile del Servizio comunale competente ritenga opportuno effettuare sia in ordine alla gestione del servizio che all'entità e regolarità delle riscossioni.

Art. 17
Gestione contabile

Per la gestione contabile delle somme riscosse devono essere osservate puntualmente le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle Finanze del 26/04/1994, pubblicato nella G.U. n.130 del 6/06/1994.
La documentazione relativa alla gestione contabile del servizio deve essere conservata, dal Concessionario, sino alla scadenza del contratto, presso la propria sede principale fermo restando l'obbligo, a semplice richiesta del Comune, di produrre entro 30 gg. la documentazione stessa per i controlli che l'Ente concedente intende eseguire a mezzo di propri incaricati, o per eventuali richieste da parte di altre Autorità competenti in materia.

Articolo 18
Servizi gratuiti e riduzioni

Il Concessionario si impegna a provvedere, a suo completo carico, a tutte le affissioni dei manifesti Comunali e delle altre autorità e di quelli la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 507/93 e ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dalla legge e dai regolamenti comunali vigenti.

Articolo 19
Penalità

Il responsabile del Servizio comunale competente in caso di negligenza nell'esecuzione del servizio, di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, di inosservanza del presente capitolato, contesta l'infrazione e/o l'inadempimento al concessionario attribuendogli un termine non superiore a 5 (cinque) giorni per presentare controdeduzioni ed eliminare il disservizio.
Le controdeduzioni sono valutate entro 15 (quindici) dalla ricezione.
Qualora il Responsabile ritenga di non accogliere le osservazioni presentate irroga una sanzione variabile a seconda della gravità da 200,00 euro a 2500,00 euro.
Le penali sono detratte dalla cauzione definitiva. Quest'ultima conseguentemente deve essere integrata dal concessionario.

Articolo 20
Risoluzione del contratto di concessione

Ai sensi dell'art. 176, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l'art. 1453 c.c.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. l'Ente concedente può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali per almeno due volte consecutive, previa diffida scritta da parte dell'Ente concedente;

- commissione con dolo o colpa grave di danni all'Ente ed ai contribuenti nella gestione dei servizi oggetto di concessione;
- abbandono del servizio da parte del concessionario;
- qualora il concessionario ceda a terzi, in tutto o in parte, gli obblighi derivanti dal contratto;
- mancato versamento al personale delle retribuzioni e/o contributi previdenziali assicurativi;
- in caso di cancellazione dall'Albo ai sensi dell'art. 11 del D.M. 11/09/2000 n. 289.

Il contratto è risolto:

- qualora il concessionario dovesse incorrere nelle cause di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.;
- quando la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016.

In tutti i casi in cui il contratto è risolto per fatto addebitabile al concessionario, l'Ente escute la garanzia definitiva.

Sono a carico del concessionario ogni voce di spesa che l'Ente deve sostenere in conseguenza della risoluzione.

In caso di risoluzione, l'Ente concedente può assumere direttamente la gestione del servizio ed ha diritto di entrare in possesso, all'atto della notifica del provvedimento di risoluzione, degli uffici, dei beni e delle attrezzature adibite al servizio per garantire la continuità dello stesso.

La concessione si intende risolta in pieno diritto qualora nel corso della gestione sono emanate norme legislative che ne determinano la cessazione, senza che il Concessionario nulla possa pretendere dall'Ente concedente se non previsto dalla legge.

Art. 21
Divieti

Non è consentita la cessione del presente contratto ed è vietata la sub concessione del servizio, tranne per le attività di seguito elencate:

a) installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti di affissione;
b) materiale di affissione dei manifesti;
c) stampe e spedizioni

In caso di violazione, si verificherà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 22
Controversie

Per qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione dei servizi in concessione è competente il Foro di Torre Annunziata.

Articolo 23
Garanzia e riservatezza dei dati

Il Concessionario assume l'incarico di titolare del trattamento dei dati con l'obbligo di garantire la massima riservatezza, applicando la disciplina prevista in materia.

Articolo 24
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alle norme generali del Codice Civile ed a quelle speciali del D. Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni ed a ogni disposizione normativa vigente, anche successiva, in materia, nonché alle disposizioni regolamentari dell'ente relative ai servizi oggetto della concessione.